

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI  
ANCONA E IRRIGAZIONE

Oggetto: **Modifica al DDPF 112/CSI/2016. - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari ad uso non professionale.**

DECRETA

- Di modificare il DDPF 112/CSI del 9/05/2016 avente per oggetto “D.Lgs. 150/2012 – DM 22/01/2014 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari ad uso non professionale – integrazioni al DDPF 70/CSI/2016” per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente atto, nelle seguenti parti:
  - Alla prima riga del punto “1” del dispositivo, dopo la parola “fitosanitari”, è inserita la frase: “ad utilizzatori non professionali”;
  - Alla prima riga del punto “1” lettera “a”, dopo “i prodotti”, è inserita la frase “definiti “ad uso non professionale” secondo il presente atto e nelle more dell’attuazione dell’art. 10 comma 4 del Dlgs 150 del 14/08/2012,” ed è eliminata la successiva frase: “di cui al punto precedente”;
  - Alla prima riga del punto “1” lettera “b”, dopo la parola “fitofarmaci”, è inserita la frase: “ad uso non professionale”;
  - Alla fine della terzultima riga del punto “1” lettera “b”, dopo “paragrafo” è inserita la frase “e da quelle del successivo punto 3”;
  - Alla penultima riga del punto “1” lettera “b”, dopo “contenuto”, è inserita la frase “uguale o”;
- A seguito delle modifiche riportate al punto precedente si approva il seguente nuovo testo coordinato contenente le disposizioni da seguire per la vendita di fitofarmaci ad uso non professionale, che sarà pubblicato nel sito <http://agricoltura.regione.marche.it> area tematica “PAN – prodotti Fitosanitari”:
  - 1) è consentita la vendita di prodotti fitosanitari **ad utilizzatori non professionali**, con l’esclusione di quelli classificati molto tossici, tossivi o nocivi ai sensi della Direttiva 1999/45/CE e dei prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e le indicazioni individuate nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto, con le seguenti limitazioni:
    - a. i prodotti **definiti “ad uso non professionale” secondo il presente atto e nelle more dell’attuazione dell’art. 10 comma 4 del Dlgs 150 del 14/08/2012**, potranno essere destinati esclusivamente al trattamento di superfici inferiori a 3.000 mq;
    - b. il quantitativo massimo acquistabile di fitofarmaci **“ad uso non professionale”**, da parte dell’utilizzatore non professionale, nell’arco dell’anno solare, non potrà superare 1 kg o 1 litro di ogni formulato commerciale, purchè non si tratti dello



stesso quantitativo di sostanze attive con la sola differenza del nome commerciale, ad eccezione dei prodotti a base di zolfo, olio minerale e sali potassici di acidi grassi, prodotti lumachicidi, per i quali è possibile la loro vendita per quantitativi fino a 5 kg o 5 litri; per i prodotti a base di Rame è consentito l'utilizzo annuo massimo di 1,8 kg di Rame metallo; sono esclusi dalle prescrizioni di cui al presente paragrafo **e da quelle del successivo punto 3** i prodotti commerciali aventi contenuto **uguale o** inferiore a 100 ml o 100 gr ed i formulati commerciali "pronti all'uso" il cui quantitativo non sia superiore ad 1 litro;

- 2) il venditore deve identificare l'acquirente attraverso nome, cognome e indirizzo, accertandosi della maggiore età dello stesso;
  - 3) l'utilizzatore deve rilasciare all'acquirente una dichiarazione firmata, valida anche per l'identificazione di cui al punto precedente, specificando che utilizzerà tali prodotti per scopi non professionali e su coltivazioni destinate esclusivamente ad autoconsumo, come riportato nell'allegato "B" al presente decreto. Le suddette dichiarazioni assolvono anche al ruolo, in via complementare alle fatture emesse, della quadratura contabile nei movimenti del magazzino dei fitofarmaci;
  - 4) le dichiarazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate dal venditore per un periodo di tre anni successivi a quello a cui si riferiscono le vendite;
  - 5) i prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale non possono essere fatturati a soggetti che li utilizzano nell'ambito di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori (titolari di Partita IVA).
- al fine di consentire ai commercianti di prodotti fitofanitari di adeguarsi alle norme di cui al presente atto è previsto che la decorrenza degli obblighi decorrano dal 1° agosto 2016;
  - che il presente atto venga pubblicato per estremi sul BUR delle Marche.
  - di applicare l'art. 1 del DPR 7/04/2000 n. 118.

Il dirigente

*(Roberto Luciani)*

Documento informatico firmato digitalmente



## ALLEGATI

